

Presidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Marino		
Renato		
Roberto		
Luca		
Maurizio		
Marialuisa		
Elena		
Marino		
Massimo		
Franco		
Remo		
Daniele		

Segretario Antonio Menetto

Struttura amministrativa competente:
Direzione Commercio**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.1563 dell' 8 giugno 2010**

OGGETTO: Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, recante “*Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto*”. Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Aggiornamento del calendario delle vendite di fine stagione estiva: data di inizio terzo sabato del mese di luglio, fino al 31 di agosto.

L’Assessore Maria Luisa Coppola riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, di seguito denominata “*legge regionale*” sono state emanate le norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.

L’articolo 34 della legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione al consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

L’attuale disciplina regionale delle vendite straordinarie è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n.1029 del 6 maggio 2008, con la quale è stato fissato, tra l’altro, il calendario delle vendite di fine stagione estiva, prevedendosi rispettivamente, quale data d’inizio e fine, il primo sabato di luglio e il 31 agosto di ciascun anno.

Le vendite di fine stagione, come noto, sono caratterizzate dall’esigenza di esitare i prodotti aventi carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento qualora non siano venduti entro un certo periodo di tempo.

Allo scopo di assicurare l’effettiva applicazione della disciplina regionale in materia di vendite straordinarie, e segnatamente delle vendite di fine stagione, attraverso la valorizzazione dell’effettiva stagionalità dei prodotti che ne costituiscono oggetto, nell’ottica di una più efficace tutela del consumatore che si persegue anche attraverso una maggiore trasparenza delle modalità di offerta di vendita, si ritiene opportuno differire la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva al terzo sabato del mese di luglio, mantenendo invariata la data del 31 agosto per la loro conclusione.

Rimangono confermati tutti gli altri profili contenuti nella disciplina approvata con la predetta deliberazione giuntale n.1029 del 2008 e richiamati nell’**allegato “A”** che forma parte integrante del presente provvedimento.

Le disposizioni di cui **all’allegato “A”** sono state sottoposte all’esame delle rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, appositamente convocate, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale, presso la sede della Giunta regionale in data 26 maggio 2010 e, in tale sede, i soggetti convocati ne hanno condiviso, a maggioranza, il contenuto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II[^], dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'articolo 32, lettera g) dello Statuto della Regione Veneto;
- Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 34;
- Richiamata la propria deliberazione n.1029 del 6 maggio 2008 in materia di vendite straordinarie;
- Sentite le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, la disciplina delle vendite straordinarie di cui alla propria deliberazione n.1029 del 6 maggio 2008, adottata ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato **nell'allegato "A"** che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia